

DELIBERA N. 3/25/CSP

DECISIONE SULL'ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 109/24/CSP PRESENTATA DALLA NANOMID EMEA SRL

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 febbraio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 21-*quinquies*, comma 1, il quale prevede che “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo.*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o DSA) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 8;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l’art. 15 che designa l’Autorità coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell’art. 49 del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” e s.m.i.;

VISTO l'art. 89 del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” (di seguito, “Legge antipirateria”);

VISTA la legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” e, in particolare, l'art. 15-ter che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (di seguito, anche “decreto Omnibus”), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (pubblicata in G.U. dell'8 ottobre 2024, n. 236), che ha modificato la menzionata Legge antipirateria;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l'esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93”;

VISTA la determina n. 243/24/DDA, del 26 luglio 2024, recante “Ordine cautelare ai sensi degli articoli 8, commi 4 e 5, e 9-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica”;

VISTA la delibera n. 109/24/CSP, del 24 settembre 2024, recante “Decisione sul reclamo proposto dalla Nanomid Emea Srl ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con comunicazione del 13 gennaio 2025 (prot. n. 0007285) la Nanomid Emea Srl (di seguito, anche “Nanomid”) ha presentato istanza di revoca in autotutela della delibera n. 109/24/CSP, del 24 settembre 2024, recante “*Decisione sul reclamo proposto dalla Nanomid Emea Srl ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i.*”;
2. con la predetta istanza, la Nanomid Emea Srl ha rappresentato di aver “*involontariamente omissso di esercitare pienamente il proprio diritto alla partecipazione procedimentale*”, a causa di inconvenienti di natura tecnica, ritenendo, quindi, che l’Autorità non sia stata messa nelle condizioni di esaminare esaustivamente le specifiche attività della Società e la sua estraneità alle condotte che hanno portato all’approvazione della delibera n. 109/24/CSP;
3. la delibera n. 109/24/CSP è stata adottata a valle del procedimento n. 2156/DDA/BT avviato in data 2 settembre 2024, a seguito di reclamo presentato da Nanomid in data 19 agosto 2024 avverso i blocchi degli indirizzi IP afferenti alla stessa Società effettuati tramite piattaforma Piracy Shield in data 17 agosto 2024;
4. l’Autorità, con la predetta delibera ha deciso la reiezione del reclamo presentato dalla Nanomid Emea Srl e ha confermato la disabilitazione dell’accesso agli indirizzi IP oggetto di reclamo, già attuata da parte dei prestatori di servizi di cui alla legge 14 luglio 2023, n. 93;

CONSIDERATO che con l’avvio del procedimento n. 2156/DDA/BT, Nanomid Emea Srl è stata messa nelle condizioni di difendersi e rappresentare le proprie argomentazioni in merito alla denunciata trasmissione illecita di opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta attraverso i propri servizi;

TENUTO CONTO che la Nanomid Emea Srl non è intervenuta nell’ambito del procedimento n. 2156/DDA/BT con le proprie controdeduzioni, non presentando alcuna argomentazione o prova a favore della sussistenza di attività lecite sugli indirizzi IP ad essa afferenti;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 la revoca del provvedimento amministrativo può essere disposta nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento;

CONSIDERATO che Nanomid, con l’istanza di revoca del 13 gennaio 2025, ha rappresentato fatti e circostanze già noti al momento della notifica dell’avvio del

procedimento n. 2156/DDA/BT avvenuta a seguito della presentazione del reclamo e che, tuttavia, non ha rappresentato nell'ambito dello stesso procedimento;

CONSIDERATO, pertanto, che non è intervenuto alcun mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione della delibera n. 109/24/CSP;

RITENUTO di non poter accogliere l'istanza di revoca in autotutela presentata da Nanomid in data 13 gennaio 2025 in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza di revoca in autotutela presentata in data 13 gennaio 2025 dalla Nanomid Emea Srl per i motivi e nei limiti espressi in motivazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla Nanomid Emea Srl e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Si dispone la trasmissione degli atti ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Roma, 5 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella